

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici» (737-821-B), di iniziativa dei senatori Ferrara Nicola ed altri; Fabbri ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 6 e <i>passim</i>
COMASTRI (PCI)	5
DE TOFFOL (PCI)	4, 9
DIANA (DC), relatore alla Commissione	2, 7
FERRARA Nicola (DC)	6
LA VALLE (Sin. Ind.)	4
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	8
SCARDACCIONE (DC)	3, 9
SCLAVI (PSDI)	6, 10

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici» (737-821-B), di iniziativa dei senatori Ferrara Nicola ed altri; Fabbri ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici», d'iniziativa dei senatori Ferrara Nicola, Baldi, Venturi, Scardaccione, Carollo, Ceccatelli, Melandri e Colombo Vittorino (V.); Fabbri, Cimino, Di Nicola, Muratore, Buffoni, Scevarolli, Greco e Sellitti, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Diana di riferire sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, la nostra Commissione è chiamata a pronunciarsi su un emendamento aggiuntivo al disegno di legge che è stato da noi approvato nella seduta del 10 febbraio 1985. L'emendamento in questione è stato introdotto dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1985, su proposta del sottosegretario Zurlo, che accoglieva nella sostanza, modificandolo peraltro nella forma, un emendamento presentato dal relatore, onorevole Zuech.

Vi ricordo che il disegno di legge da noi approvato, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, prevede una integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, consistente nell'aggiunta di una lettera *d*) al primo comma dell'articolo 1 della legge in questione, che estende il divieto di detenere, vendere, mettere altrimenti in commercio o utilizzare le bevande ottenute con miscelazione di latte in polvere o di latte conservato con trattamento chimico.

L'aggiunta, come del resto chiaramente evidenziato dalla relazione che accompagna il disegno di legge, che riprende a sua volta il disegno di legge n. 1384 presentato nella scorsa legislatura ed approvato da questa Commissione, nasce dall'esigenza di chiarire, conformemente alla sentenza della Corte di cassazione del 16 febbraio 1979, n. 1032, che il consumo alimentare del latte in polvere può considerarsi indiretto e quindi è consentito, quando non solo sia utilizzato come semplice ingrediente necessario alla produzione di un alimento, ma quando nel corso di questa subisca una trasformazione tale da non essere più riconoscibile e commestibile in quanto latte (questo è il caso, ad esempio, del latte in polvere destinato alla fabbricazione dei dolci). Invece, come si fa notare nella citata sentenza della Corte di cassazione, nel caso di consumo alimentare diretto, in cui il latte in polvere ricostituito sia semplicemente miscelato in dosi proporzionalmente alte con una certa quantità di caffè, di zucchero o di cacao che siano aggiunti al solo fine di esaltarne o di rettificarne il gusto, il latte non perde affatto le sue carat-

teristiche essenziali, sicchè ricade sotto il divieto di cui alla citata legge n. 138.

Di qui è scaturita la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore, quale appunto vuole essere il presente disegno di legge, inteso a far esplicitamente rientrare nel divieto di vendita le bevande costituite da miscela di latte in polvere ricostituito con altre sostanze in qualsiasi proporzione.

L'articolo aggiuntivo inserito dalla Camera dei deputati esclude da tale divieto le bevande alle quali sia stato aggiunto latte in polvere di tipo granulare e a solubilità istantanea, purchè il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche, nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga nel momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura.

L'articolo in questione precisa inoltre che la dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non possa superare i 150 centilitri ed aggiunge — occorre fare attenzione a questa precisazione — che l'installazione dei distributori che forniscono le suddette bevande è vietata nei bar, nei ristoranti e in luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, tale divieto è limitato alle cucine e ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti.

Il predetto articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, potrebbe sembrare in qualche misura in contrasto con il paragrafo che la Commissione del Senato ha aggiunto all'articolo 1 della legge n. 138 del 1974. Tale contrasto è però, a mio avviso, solo apparente se si considerano le finalità del provvedimento in questione. Ambedue le normative, infatti, vietando la utilizzazione del latte in polvere, conservato o concentrato, nella preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, sia sotto forma di latte liquido sia sotto forma di prodotti caseari, mirano, da un lato, a favorire il consumo del latte (prodotto notoriamente eccedentario nel Mercato comune europeo) e, dall'altro, ad evitare la frode ai danni dei consumatori. Peraltro, la possibilità di distribuire prodotti a base di latte tramite le apparecchiature automatiche è in larga misura conseguente alla utilizzazione del latte in polvere, non essendo possi-

bile altrimenti garantire la buona conservazione del prodotto: nei casi di apparecchiature automatiche non si vede infatti come sostituire il latte granulare in polvere o comunque un latte che non sia facilmente deperibile.

Di conseguenza, se vietassimo la vendita di bevande a base di latte a mezzo dei distributori automatici, si avrebbe come risultato non un aumento di consumo di latte fresco ma una sua diminuzione.

Quindi, credo che da questo punto di vista si potrebbe accogliere l'articolo aggiunto dalla Camera dei deputati.

Vi sono poi profili relativi alla corretta informazione dei consumatori e alla possibilità di frodi. La norma approvata dall'altro ramo del Parlamento stabilisce — come ho già detto — che è vietata l'installazione di distributori nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti. Credo che, approvando una disposizione di questo genere, si modificherebbe sostanzialmente la normativa sulla distribuzione dei prodotti.

Sappiamo, pur non rientrando questa materia tra quelle di competenza di questa Commissione, che sempre più nei locali pubblici, nei *self-service*, nei ristoranti delle stazioni, si fa ricorso ad una forma di automazione nella distribuzione del prodotto anche per una riduzione dei costi del personale fisso. Non so quanto a noi sia consentito introdurre una modifica per cui in questi locali potrebbe essere consentita la distribuzione automatica di diversi prodotti ma non di bevande a base di latte; credo che questa sarebbe una grossa limitazione.

Sono del parere, signor Presidente, di accogliere l'articolo aggiuntivo, sopprimendone la parte finale sul divieto di installazione dei distributori. Si potrebbe tuttavia aggiungere che nei locali, ristoranti, bar e luoghi affini in cui vengono installati i distributori, vi sia obbligo di dare adeguate informazioni ai consumatori sulle caratteristiche delle bevande ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (che all'articolo 33 precisa che sui distributori

automatici o semiautomatici debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile per l'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo, nonchè l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi o coloranti, secondo le vigenti disposizioni; all'articolo 64 prevede che debba essere indicata sulle sostanze alimentari l'esatta composizione delle stesse).

Credo che il richiamo a questa normativa potrebbe consentire di fornire al consumatore una corretta informazione, riducendo se non eliminando il pericolo delle frodi.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e comunico alla Commissione che è appena pervenuto il parere della Commissione industria. Ne do lettura:

«La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: il divieto previsto dal secondo comma vanifica in buona parte la distribuzione automatica e compromette attrezzature sinora abilitate. La prima colazione degli alberghi — sia turistici che commerciali — reinventata con le formule *self-service* subirebbe un arretramento.

Anche le industrie italiane della distribuzione automatica ne risentirebbero perchè si vedrebbero cancellare uno dei mercati più importanti.

È pertanto auspicabile che il testo venga modificato tenendo conto della realtà nella quale si muove l'industria turistico-alberghiera e quella della produzione di apparecchiature semiautomatiche».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi di fronte ad un problema già esaminato e sul quale abbiamo già deliberato a suo tempo. Qui si tratta del solito atteggiamento di una politica del Governo che, per fare gli interessi dell'industria, mette da parte la nostra agricoltura.

Dovremmo fare l'interesse dell'industria alberghiera che entrerebbe in crisi, e non dovremmo forse preoccuparci del fatto che si moltiplicano le macellazioni di vacche da

9^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (18 settembre 1985)

latte, perchè produciamo di più ma importiamo anche una massa enorme di prodotti zootecnici? È di questi giorni la notizia che non si riesce a vendere carne di vitellone. Insistiamo ad importare latte in polvere dalla Comunità europea, grazie alla politica agricola della CEE, nel cui ambito i nostri allevatori sono costretti a comprare lo stesso latte in polvere, che viene riciclato.

Il disegno di legge in esame va visto nell'ambito della politica agricola generale; non possiamo continuare a scavare fosse a danno dell'agricoltura. A Caserta il latte in polvere è destinato ad alimentare il bestiame che produce la mozzarella di bufala; nei caseifici di certe zone del Nord si possono trovare fabbriche di prodotti miscelati, dove se si aggiunge il latte in polvere nessuno se ne accorge.

Come principio generale di una linea politica volta a salvaguardare gli interessi degli allevatori, vieterei in qualsiasi maniera l'uso del latte in polvere importato; non abbiamo una produzione di latte in polvere in Italia se non per mascherare questa situazione di importazioni. Non possiamo sacrificare all'insegna degli interessi della CEE la nostra agricoltura.

Sono, quindi, dell'avviso di sopprimere l'articolo aggiunto dalla Camera dei deputati. Quello che oggi mi ha colpito è il parere della 10^a Commissione, in cui ci si preoccupa dell'industria turistico-alberghiera e di quella della distribuzione automatica; ritengo infatti che il latte in polvere si potrebbe benissimo sostituire con altri prodotti, come spremute di arance.

Presenterò, signor Presidente, un emendamento tendente a ripristinare il testo già approvato dal Senato proprio nell'interesse dell'agricoltura.

LA VALLE. Desidero dire in premessa che sono favorevole all'emendamento della Camera dei deputati, così come proposto, senza la riserva espressa dal relatore Diana. Mi sembra infatti coerente con l'impianto generale del disegno di legge e con la sua *ratio*, secondo la quale si tende ad incentivare l'uso del latte fresco e ad ostacolare le sofisticazioni, l'esclusione della vendita di latte

in polvere tramite i distributori automatici in quei luoghi, come i bar, i ristoranti e i luoghi affini, in cui è possibile ottenere latte fresco. La ragione del divieto introdotto dalla Camera consiste dunque nel vietare la distribuzione di latte liofilizzato o in polvere in quei luoghi dove, per le loro caratteristiche, è possibile offrire latte fresco. Nei luoghi dove invece non è possibile l'uso del latte fresco, come per esempio nei luoghi di lavoro o nelle fabbriche, si ammette, come deroga, l'installazione dei distributori automatici. Il divieto contenuto nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento mi sembra un importante correttivo della deroga più generale che viene introdotta a favore dei distributori automatici. Occorre anche considerare che per quanto riguarda alcune bevande diverse dal latte, come, per esempio, la *Coca-Cola* o le aranciate, non vi sono differenze tra i prodotti di questo genere che sono venduti nei bar e quelli distribuiti automaticamente; diversamente accade per il latte in quanto le bevande ottenute con questo prodotto sono a base di latte in polvere se distribuite automaticamente, mentre sono a base di latte fresco se distribuite nei bar e in luoghi affini.

In conclusione mi sembra che si tratti di scegliere tra due vie: o si esclude completamente la possibilità di vendita del latte in polvere ricostituito coi distributori automatici; oppure si ammette tale possibilità di vendita, ad esclusione dei bar, ristoranti e luoghi affini, dove è possibile offrire latte fresco. La deroga introdotta dalla Camera mi sembra — ripeto — del tutto coerente con lo spirito della legge e con il suo proposito di incentivare il consumo del latte fresco, per cui ritengo che il testo dovrebbe essere approvato senza ulteriori modifiche.

DE TOFFOL. Mi sembra di poter dire che già nel febbraio scorso, in sede di approvazione del testo in esame, le giuste preoccupazioni del senatore Scardaccione per quanto riguarda l'uso del latte in polvere sono state oggetto di ampia discussione in questa Commissione. Ricordo anche che è già stato affrontato in ogni aspetto il problema del controllo sull'importazione di questo prodotto per uso zootecnico, per evitare che esso sia

trasformato ed usato per l'alimentazione umana. È stato già sviscerato anche il problema fondamentale del «tracciante» da adottare per il latte in polvere, nell'auspicio di trovare una soluzione radicale sul piano generale, soluzione che deve essere ricercata a monte e non a valle del processo produttivo. Si tratta di una discussione che conserva ancora la sua validità in quanto i problemi in essa sollevati non sono ancora stati risolti. Basti pensare alla questione del latte in polvere per uso zootecnico, per la cui produzione la Comunità europea ha stabilito la concessione di contributi e che in certi paesi, come per esempio la Francia, può essere ritrasformato e utilizzato per il consumo alimentare. Contribuire alla risoluzione dei problemi cui ho accennato — tra cui rimane fondamentale quello del «tracciante» che dovrebbe essere introdotto al momento della denaturazione del latte — è una delle cose che durante il semestre della Presidenza italiana della Comunità europea si sarebbe potuto fare, al di là del fatto di stimolare la discussione sulle grandi questioni.

Mettendo per ora da parte i discorsi di carattere generale ritengo che in questa sede si debba affrontare il più ristretto ambito del problema proposto. Infatti, con la riproposizione continua di tutta la problematica generale non si può certamente riuscire a risolvere il problema specifico, che resta nei termini esposti dal relatore. La decisione da prendere oggi è delimitata in modo piuttosto netto: o si ammette la installazione generalizzata dei distributori automatici — come, se non ho capito male, suggerisce il relatore — oppure si accetta il testo proposto dalla Camera secondo il quale tali distributori non possono essere installati in quei luoghi, come i bar e i ristoranti, dove è possibile il consumo del latte fresco.

COMASTRI. Senza entrare subito nel merito del provvedimento in discussione desidero osservare che occorre tenere conto dell'evoluzione intervenuta in questi ultimi anni nel modo di distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande, nonché del ritmo serrato della vita quotidiana che spesso porta al consumo di alimenti che possono essere uti-

lizzati soltanto in determinate forme. Da questo punto di vista credo quindi che incentivare l'uso del latte in polvere costituisca un fatto positivo; per cui è da considerare con favore la decisione della Camera di escludere, all'articolo 2, dal divieto dell'uso di latte in polvere quelle bevande a base di latte distribuite con sistemi automatici. In fondo il latte in polvere deriva direttamente da quello fresco e quindi il suo consumo non determina una diminuzione nel consumo globale di tale prodotto. In tal modo inoltre si favorisce il consumo del latte, anche se non fresco, a scapito di altre bevande che alimenti non sono e che forse vengono consumate in misura eccessiva ed in modo scorretto.

Alle preoccupazioni espresse dal collega La Valle desidero rispondere dicendo che attualmente il consumatore è sufficientemente tutelato dalla normativa vigente — già richiamata dal relatore — secondo la quale ogni prodotto alimentare deve recare una etichetta nella quale sia chiaramente specificata la sua origine e la sua composizione. Desidero inoltre osservare che il divieto assoluto di distribuire latte in polvere attraverso le apparecchiature automatiche potrebbe portare le ditte che forniscono le stesse a modificarle in modo da poter distribuire latte fresco, naturalmente opportunamente refrigerato. Ciò costituirebbe un rischio in quanto il latte è un alimento facilmente deperibile e potrebbero verificarsi guasti, non immediatamente ravvisabili, nel funzionamento dei distributori automatici. In altri termini, poichè il latte è un terreno di coltura assai favorevole di microrganismi nocivi, in caso di guasti dei macchinari potrebbero verificarsi gravi danni per la salute dei consumatori.

Un punto su cui soffermarsi è invece quello dell'ultimo periodo dell'articolo aggiunto dalla Camera, relativo al divieto di installazione dei distributori in certi luoghi in cui si presume che il gestore speculi erogando latte in polvere anzichè latte fresco. Una volta scelta la strada, anche per motivi igienici, di utilizzare il latte in polvere nei distributori automatici, sembra eccessivamente limitativo vietare, ad esempio ai bar sulle autostrade, di installare distributori all'interno.

Come dicevo prima, il consumatore è ga-

rantito sufficientemente, perchè può chiedere un cappuccino, ad esempio, con latte fresco e rifiutare una bevanda erogata da uno di questi distributori.

Siamo quindi favorevoli ad approvare il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, considerando forse eccessive, anche se motivate, le preoccupazioni che sono state qui espresse.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualche osservazione. Abbiamo parlato ripetutamente di latte fresco, ma non so se i colleghi si rendono conto che l'uso del latte fresco si sta riducendo enormemente nel nostro Paese, perchè sta dilagando la distribuzione del cosiddetto latte a lunga conservazione, che io chiamo «conserva di latte», le cui proprietà nutritive credo siano praticamente annullate. Non so che effetto producano sull'organismo umano nel lungo periodo i conservanti usati all'uopo. A mio avviso il problema è piuttosto quello di promuovere una campagna per esaltare le proprietà del latte fresco e non quello di discutere sul latte in polvere.

Devo dire onestamente che sono costretto a lottare anche nell'ambito della mia famiglia per contrastare certe abitudini, perchè è troppo facile usare il latte a lunga conservazione. Purtroppo c'è l'inconveniente che non tutti i comuni sono riforniti di latte fresco. Tuttavia nelle città dove c'è il latte fresco sarebbe opportuno che l'opinione pubblica fosse informata sulle sue proprietà eccelse e sugli inconvenienti che al contrario può determinare un consumo ripetuto di latte conservato. Il latte fresco ha un potere nutritivo formidabile mentre il latte a lunga conservazione non possiede più quelle proprietà. Naturalmente è più comodo per l'industria produrre latte a lunga conservazione e per le famiglie rifornirsene. Ritengo tuttavia che insistere e favorire il consumo di latte fresco costituisca un incentivo per i produttori di latte e un servizio benemerito verso i consumatori.

FERRARA Nicola. Chiedo brevemente la parola per difendere il testo che la 9^a Commissione del Senato ha approvato. Esso vieta la ricostituzione del latte in polvere. Alla

Camera dei deputati si è trovata una nuova formula che consente che il latte in polvere riprenda a circolare.

Voglio notare che già abbiamo difficoltà enormi nel controllo della riutilizzazione industriale del latte in polvere; in particolare, sono limitati i punti di controllo sul territorio. È evidente allora che, ove questi distributori automatici dovessero aumentare, maggiore sarebbe la difficoltà di controllare affinché il latte in polvere non dilaghi per le strade, per le campagne, per gli esercizi pubblici, eccetera. Che senso ha preoccuparsi dell'albergo che vuole ad ogni costo distribuire latte in polvere, quando è possibile (mi rifaccio proprio all'intervento del Presidente) tenere il latte a lunga conservazione a disposizione del pubblico? Si tratta almeno di latte non rigenerato. Invece di installare il distributore di latte in polvere si può predisporre una cassetta da dieci quintali, con dosi da duecento grammi e chi vuole paga e riceve dal distributore il latte conservato. Il relatore diceva: accettiamo fino ad un certo punto questa deroga perchè essa serve ad incrementare comunque il consumo del latte. Questo discorso può essere valido, tuttavia cozza contro l'obiettivo che ci siamo proposti, cioè quello di evitare frodi. Con il nuovo testo aumentiamo le difficoltà di controllo sulle frodi. Secondo me, dunque, la deroga va contro l'interesse dei produttori e in genere contro gli interessi che la nostra Commissione dovrebbe far valere.

SCLAVI. Il tentativo nostro è quello di difendere in sostanza la produzione ed il consumo del latte fresco rispetto al latte in polvere. Il problema irrisolto (e che non si riuscirà a risolvere) nel campo del latte, in quello del vino e di tanti altri prodotti, è la sofisticazione. Se in Italia, per non dire in Europa, risolvessimo questo problema, forse non staremmo a discutere di protezione di un prodotto piuttosto che di un altro. Ad ogni modo, siamo stati penalizzati nelle quote del latte dalla Comunità europea e quindi dobbiamo importare tanto il latte fresco quanto quello in polvere. In sostanza la logica del nostro intervento legislativo è rappresentata dalla preoccupazione enunciata dal

Presidente: il latte non fresco non è più latte. Quando si faranno delle analisi si verificherà se i prodotti conservanti del latte sono nocivi o meno, ma per ora è meglio non parlarne. È indispensabile peraltro portare avanti tali ricerche, perchè anche chi beve latte conservato deve avere la convinzione e il diritto di bere latte.

Ritengo in ogni caso che la modifica apportata dalla Camera dei deputati per difendere il consumo del latte fresco da quello del latte in polvere (che è tra l'altro utilizzato in molti settori della produzione nei quali non dovrebbe esserlo, a discapito ovviamente dei produttori) si ispiri al consueto criterio compromissorio, con il quale — nel nostro caso — si finisce col creare, in determinati locali, concorrenza fra i due tipi di latte.

Sono del parere che la nostra proposta fosse migliore. Condivido comunque il divieto di installare i distributori automatici laddove sia possibile disporre di latte fresco.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DIANA, relatore alla Commissione. È forse necessario, dopo questo dibattito, fare alcune considerazioni, perchè alcune cose qui dette non mi trovano consenziente.

Si è detto che dobbiamo difendere il consumo del latte fresco da quello del latte in polvere. In effetti, non sussiste un problema di concorrenza, dal momento che il latte in polvere altro non è se non latte che ha subito un processo di polverizzazione. Il latte in polvere infatti costa più di quello fresco: esso subisce un trattamento termico e i prezzi attuali dell'energia ne aumentano il costo. La diminuzione del costo si ha in un'altra fase, cioè quella della conservazione e del trasporto, essendo più facile conservare e trasportare latte in polvere piuttosto che latte fresco.

Non vi è, inoltre, alcun problema per i consumatori, essendo il latte in polvere, una volta trasformato in latte liquido, non dico identico al latte fresco, ma certo molto simile a quei latti pastorizzati e conservati, tanto che non si è riusciti a trovare un sistema per

distinguere il latte liquido ricostituito partendo dal latte in polvere. Non a caso l'ordine del giorno che la nostra Commissione ha approvato durante la discussione del provvedimento che oggi abbiamo nuovamente in esame ha richiamato la necessità di un controllo: si è chiesto che in sede europea si utilizzasse un rilevatore all'origine per il latte in polvere destinato al consumo animale, perchè la concorrenza sleale che dobbiamo cercare di contrastare è creata proprio da quel tipo di latte reso liquido che può costare meno del latte fresco, non del latte in polvere in genere.

La Comunità economica europea, purtroppo, non ha accolto questa nostra proposta, e non ci sembra opportuno reiterarla in sede nazionale perchè il problema va risolto in sede comunitaria.

Per quanto riguarda il mercato italiano, vorrei ricordare al senatore Scardaccione che la nostra legislazione è estremamente rigorosa e severa. Essa consente l'impiego del latte in polvere per la produzione di dolci, ma prevede che il latte in polvere non possa essere ricostituito e destinato così com'è all'alimentazione e ne vieta l'uso nella fabbricazione dei formaggi: coloro che producono mozzarella e altri formaggi utilizzando il latte in polvere sono perciò passibili di sanzioni penali perchè commettono un reato.

Il problema non è perciò quello di proibire l'impiego del latte in polvere in quei settori dove già la legge ne vieta l'uso, ma piuttosto quello di eseguire gli opportuni controlli per evitare una concorrenza sleale.

Per quanto riguarda i distributori automatici, in cui la legge consente l'uso del latte in polvere, essi sono la forma più facilmente controllabile.

Condivido in pieno le preoccupazioni che sono state qui espresse per cercare di evitare le frodi e aumentare in tutti i modi possibili il consumo del latte fresco. Non mi sembra tuttavia opportuno che la nostra Commissione bocci la prima parte dell'emendamento proposto dalla Camera, in cui si permette l'impiego del latte in polvere nei distributori automatici nei quali, ripeto, o si utilizza latte in polvere o non si possono avere bevande a base di latte.

9^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (18 settembre 1985)

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, concernente la possibilità o meno che questi distributori siano installati nei ristoranti, nelle mense e in altri locali dove si consumano bevande, le argomentazioni del senatore La Valle, riprese in parte dal senatore Sclavi, mi trovano parzialmente consenziente. Capisco che vietare l'impiego dei distributori in quei locali limiti grandemente la possibilità di impiego dei distributori medesimi. D'altra parte, forse proprio nelle mense alberghiere, nei ristoranti, nei bar, è possibile disporre del latte in altra forma e ci può essere una concorrenza diretta con il latte fresco.

Quindi, in sostanza riconsidererei quello che dicevo inizialmente, accettando la formulazione proposta dalla Camera dei deputati. Pregherei i colleghi di non insistere nel divieto dell'utilizzazione del latte in polvere nei distributori automatici, perchè ritengo che altrimenti faremmo cosa abbastanza poco logica e probabilmente ci sottoporremmo a delle critiche anche da parte di quel mondo agricolo che giustamente intendiamo tutelare.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo che la Commissione oggi, almeno per quanto riguarda l'opinione del Governo, non abbia molte alternative.

Il Governo ritiene opportuno approvare il testo così com'è; ove si intendessero introdurre in senso estensivo o riduttivo ulteriori modifiche, si troverebbe l'opposizione del Governo.

Obiettivamente, l'articolo 2 introdotto dalla Camera va un po' al di là delle cautele che aveva adottato il Senato, ma in maniera limitata, e non oltrepassa comunque i limiti posti dalla legge n. 138 del 1974 che fondamentalmente si preoccupò di evitare che in qualche modo il consumo del latte in polvere fosse alternativo al latte naturale. Credo che questa debba continuare ad essere la preoccupazione di tutti noi.

Naturalmente le argomentazioni dei commissari hanno validità, ragione d'essere. Credo però che nel nostro Paese si debbano recuperare condizioni importanti e, peraltro,

le occasioni che avremo prossimamente ce lo dovranno consentire: la prima è quella del riordino complessivo del servizio, del tutto carente, delle repressioni delle frondi. La recente approvazione del Piano agricolo nazionale, nonchè il disegno di legge, che mi auguro la Camera voglia licenziare presto, sul riordino complessivo del Ministero, in cui è prevista una riorganizzazione del servizio frodi ed un suo rafforzamento, dovrebbero risolvere molti problemi.

In Italia non è carente la legislazione su tutte le materie che reggono la vita economica e sociale del Paese; è carente il momento del controllo. La storia recente del «temik» sta a dimostrare che ciò che è venuto a mancare è stato il controllo nell'impiego del prodotto, cosa per la quale stiamo indagando.

Devo dire che se il consumo di queste sostanze in polvere dovesse essere consentito nei luoghi deputati a fornire alimentazione agli avventori, come alberghi, bar, mense, saremmo fuori dell'ambito della legge n. 138 del 1974, perchè realizzeremmo in modo classico la concorrenzialità di questo prodotto rispetto al latte naturale.

Vi sarebbe l'adesione del Governo qualora venissero approvate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati; se invece si volessero introdurre ulteriori modifiche, proprio perchè andrebbero ad intaccare tutto un equilibrio anche se precario e delicato nella materia, sarei costretto a chiedere la rimesione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Propongo a questo punto, onorevoli senatori, di sospendere brevemente il dibattito.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione è sospesa.

I lavori, sospesi alle ore 11,25, sono ripresi alle ore 11,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento d'ianzi sospeso. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo unico del disegno di legge approvato dal Senato è divenuto, nel testo

approvato dalla Camera dei deputati, articolo 1 e non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto il seguente terzo comma:

«È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilità istantanea" e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purchè il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. È vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti».

SCARDACCIONE. Desidero annunciare la mia personale contrarietà all'articolo in questione, che è motivata dal fatto che il latte in polvere destinato all'alimentazione animale — prodotto dai *partners* comunitari in misura eccedentaria — ha invaso il nostro mercato dove viene offerto ad un prezzo ridotto grazie agli aiuti e agli incentivi che la Comunità europea mette a disposizione degli allevatori del Belgio, dell'Olanda e della Francia. La massiccia circolazione di questo prodotto, quindi, grazie al suo prezzo concorrenziale rispetto a quello del latte italiano ha provocato la crisi degli allevamenti nel nostro Paese. Inoltre, poichè la nostra produzione di latte non è a livelli tali da permettere la destinazione di una certa aliquota alla polverizzazione, mi sembra che favorire l'ulteriore utilizzazione del latte in polvere sia

un fatto che danneggia ancora una volta gli allevatori italiani che, essendo presi in considerazione dalla Comunità separatamente dal contesto generale della politica agricola comunitaria, vengono a pagare il peso delle provvidenze concesse dalla Comunità stessa agli allevatori di altre nazioni. Per comprendere meglio gli effetti perversi di certe disposizioni comunitarie basti pensare a quanto sta avvenendo in questi ultimi tempi nel mercato della carne a seguito dell'adozione dei cosiddetti montanti compensativi, che hanno ridotto i nostri allevamenti in condizioni pietose. In questi giorni non si riesce a vendere sul nostro mercato nè un vitellone nè un bovino adulto in quanto vi è quasi unicamente richiesta di vitellini da latte, del peso massimo di 2 quintali, che noi siamo costretti ad importare, soprattutto dalla Danimarca, in quanto non siamo in grado di sopperire a tale domanda.

Sono ormai parecchi anni che in questa Commissione chiedo che il Ministro dell'agricoltura predisponga un piano per la politica agricola nazionale e sono già due anni che il Ministro attuale promette di presentare tale piano. È infatti nell'ambito di esso — che, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario, dovrebbe essere presentato quanto prima essendo già stato approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) — che potranno essere affrontati i problemi dei singoli comparti. Poichè però tale piano non è ancora giunto alla nostra attenzione, ritengo che non sia il caso di modificare il testo a suo tempo approvato dal Senato, anche per non aprire altre vie all'utilizzazione di latte proveniente dagli altri paesi della Comunità.

DE TOFFOL. La mia parte politica voterà a favore dell'articolo proposto dalla Camera in quanto ritiene che esso contribuisca a conciliare le varie esigenze e cioè, da un lato, a non far aumentare eccessivamente l'uso del latte in polvere distribuito con strumenti automatici e, dall'altro, a favorire il tentativo di aumentare il consumo del latte fresco.

Personalmente non ritengo che di per sè il latte in polvere sia concorrenziale rispetto al latte fresco. Se si considera che nella produ-

zione del latte in polvere intervengono i processi per la polverizzazione, oggettivamente questo prodotto dovrebbe avere un prezzo maggiore rispetto a quello del latte fresco. Nella realtà avviene invece il contrario in quanto per eliminare le eccedenze di tale prodotto nell'ambito del mercato europeo la Comunità europea ha stabilito degli aiuti economici per la polverizzazione del latte.

Ritengo senz'altro una frode l'utilizzazione per scopi alimentari del latte in polvere destinato ad uso zootecnico; infatti la rigenerazione di questo tipo di latte per scopi alimentari è vietata nel nostro Paese come, almeno in generale, negli altri paesi comunitari. Sono d'accordo con il sottosegretario Santarelli quando afferma che nel nostro Paese non mancano certo buone leggi, ma mancano i mezzi e gli organi per intervenire contro coloro che tali leggi violano o comunque disattendono. Nel condividere l'esigenza di rafforzare i controlli desidero dire che è necessario che il Governo esca dalle enunciazioni generiche e dalla mera sottolineatura delle carenze e predisponga gli strumenti necessari per la repressione effettiva delle frodi compiute nel nostro Paese, non soltanto nel comparto del latte. Il Governo deve operare in concreto anche sul piano comunitario per risolvere la questione del latte in polvere. Ricordo che nell'arco dei sei mesi durante i quali l'Italia ha avuto la presidenza della Comunità il Governo non si è tra l'altro attivato nel senso indicato in un ordine del giorno, approvato all'unanimità da questa Commissione, con il quale si invitava il Governo ad adoperarsi affinché fosse introdotto finalmente il cosiddetto «tracciante» per il latte in polvere, grazie al quale sarebbe automaticamente preclusa la possibilità del consumo di questo prodotto a scopo alimentare e, conseguentemente, la possibilità di frodi. Il Governo — ripeto — non si è attivato in questo senso disattendendo il parere unanime della Commissione ed anche le aspettative degli allevatori italiani, aspettative dettate senz'altro dal buon senso. Non è infatti più accettabile che gli italiani paghino una prima volta come contribuenti sostenitori delle spese per il latte in polvere ed

un'altra volta per il danno che la concorrenza sleale del latte in polvere per uso zootecnico causa ai nostri allevatori.

In definitiva riteniamo che in questa fase la soluzione proposta dalla Camera sia accettabile, anche se non vanno dimenticate le obiezioni avanzate dalla Commissione industria e anche se, certo, molti problemi rimangono aperti. Il problema dei controlli per esempio richiederebbe una soluzione a monte. Abbiamo visto infatti che tentare di effettuare controlli alle frontiere oppure presso i centri di denaturazione del nostro Paese costituisce una via poco percorribile. È dunque necessario intervenire a monte del processo, cioè nei luoghi dove il latte viene polverizzato. In tal modo si renderebbe un utile servizio non soltanto agli allevatori, ma anche ai consumatori che indubbiamente — stante l'attuale assenza di controlli — ricevono dei danni dall'uso che viene fatto del latte in polvere.

SCLAVI. Richiamandomi all'intervento che ho svolto in precedenza dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole sul testo proposto dalla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.